



## **Titolo**

Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – ammissione di responsabilità – collaborazione fattiva – solo nell'immediatezza del fatto

## **Descrizione**

Non ricorre la circostanza attenuante di cui alla lett. e) dell'art. 13, 1° comma CGS - aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari - allorché il deferito non abbia ammesso nell'immediatezza del fatto le proprie responsabilità e le stesse siano state parzialmente confermate solo in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura federale.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 121/CFA/2024-2025/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Marzocco

## **Riferimenti normativi**

art. 13, comma 1, lett. e), CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0121 CFA del 30 giugno 2025 (Presidente federale/Angelo Russo - Procura federale interregionale/Gregorio Lombardi)**